

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI in forma abbreviata A.G.E.O.

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI" in forma abbreviata "A.G.E.O."

ART. 2. – SEDE – L'associazione ha sede nel Comune di Bologna in via Massimo D'Azeglio n.c. 39.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3. – SCOPO – L'Associazione non persegue fini di lucro e non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- identificare e definire la figura del ginecologo extraospedaliero, valorizzandone gli aspetti peculiari e promuovendone la formazione permanente;
- sostenere l'inserimento attivo e costante della A.G.E.O. nella programmazione nazionale e regionale, in collaborazione paritetica con le altre associazioni che operano nel settore ostetrico-ginecologico e con le associazioni di medicina generale, nonché con le Università e le strutture territoriali ed ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- ricercare comuni modalità operative per la gestione e la tutela dell'attività dei ginecologi extraospedalieri;
- creare comuni indicatori di verifica di qualità, anche in funzione dell'accreditamento nell'ambito del Programma Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
- coordinare la raccolta dati per la verifica scientifica dell'attività;
- promuovere ed essere di riferimento per la formazione, l'aggiornamento, le conoscenze e le ricerche scientifiche nell'ambito della ginecologia e ostetricia extraospedaliera e delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad essa collegate;
- promuovere l'educazione sanitaria della popolazione;
- promuovere una strategia operativa comune che diventi essa stessa propositiva nei rapporti con gli organi istituzionali, al fine di ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazione in progetti e iniziative;
- organizzare simposi e congressi nazionali e internazionali che prevedano la partecipazione di ricercatori nel campo scientifico;
- favorire gli scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguano gli stessi scopi;
- promuovere iniziative e servizi comuni per l'acquisizione di materiali e strumentazioni, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni di favore per gli associati con enti pubblici e/o privati, con enti assicurativi, nonché per altre necessità emergenti;
- istituire premi e borse di studio in discipline ostetrico- ginecologiche.

L'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, può estendere la propria attività ad altri settori d'intervento compatibili con le finalità dell'Associazione.

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro novanta giorni dal termine di ciascun esercizio, saranno predisposti a cura dell'organo amministrativo il rendiconto finanziario o bilancio finale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 9. – ASSOCIATI – Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia operanti nella disciplina di ginecologia ed ostetricia in qualità di medici specialisti o in formazione, che svolgono attività libero professionale territoriale, sia convenzionata che dipendente, ospedaliera, extraospedaliera, universitaria ed extrauniversitaria.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, i privati cittadini, i medici delle altre categorie non riportati tra i soci ordinari, gli enti pubblici e privati, le aziende, gli istituti di credito che si impegnino ad erogare alla Associazione una quota associativa annuale definita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, allo scopo di sostenere le attività dell'associazione.

I soci sostenitori possono partecipare alla vita associativa ed alle riunioni dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto, sono inoltre esclusi anche dall'elettorato passivo.

La domanda di ammissione è presentata al Presidente che la sottopone al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione all'unanimità.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Ogni associato ha diritto di partecipare attivamente alla vita associativa ed alle decisioni che riguardano l'Associazione, ed i soci ordinari hanno altresì diritto di voto nell'assemblea degli associati.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo e di rispettare le disposizioni del presente statuto e le altre norme che regolano il funzionamento dell'Associazione.

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità nel versamento della quota associativa che perduri per due anni;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- l'inosservanza degli obblighi associativi e dei principi di libertà e correttezza nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Amministrazione

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di sette membri, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili, dei quali almeno il 70% dovranno essere scelti tra i soci che svolgano esclusivamente attività libero professionale o extramoenia, mentre i rimanenti potranno essere scelti tra i soci che svolgano qualsiasi tipo di attività nell'ambito della ginecologia e ostetricia.

Possono presentare la propria candidatura al Consiglio direttivo solo i soci ordinari che siano iscritti all'Associazione da almeno 36 mesi.

Chi intende candidarsi alla carica di consigliere deve presentare la propria candidatura al Presidente, accompagnata da una dichiarazione scritta nella quale venga indicata l'eventuale appartenenza ad altre associazioni analoghe ad AGEO, e se il candidato rivesta cariche in dette altre associazioni. In caso di dichiarazione mendace la candidatura non potrà essere ammessa e se il dichiarante sarà già stato eletto si considererà decaduto. Nel caso in cui il candidato rivesta cariche in dette altre associazioni, al momento della candidatura dovrà impegnarsi a rassegnare le dimissioni da tali cariche nel caso risulti eletto. In mancanza di dimissioni entro 30 giorni dall'elezione, si intenderà decaduto.

Il Presidente uscente (Past President) ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione e in ragione della carica ricoperta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Segretario.

ART. 14. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sulla predisposizione dei bilanci da sottoporre all'assemblea e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'adunanza del Consiglio Direttivo può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per

tutti gli Associati; il regolamento disciplinerà le eventuali articolazioni territoriali dell'Associazione (Delegazioni) ed il relativo funzionamento;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione decidendo su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse dell'Associazione.

Presidente

ART. 16 – POTERI DEL PRESIDENTE – È Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Segretario - Tesoriere

ART. 17. – COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE – Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- coordinare l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali e monocratici: assemblea, consiglio, organo di revisione;
- è a capo del personale.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- controllare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, in conformità alla decisioni del Consiglio;
- acquisire periodicamente i registri e la contabilità finalizzata al bilancio consuntivo nonché la documentazione relativa conservata dal commercialista incaricato dal Consiglio;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivi, che saranno poi sottoposti all'approvazione del Consiglio, e quindi all'assemblea.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

Assemblee

ART. 18. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche mediante lettera ordinaria, fax, posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in territorio italiano.

ART. 19. – DELIBERE – L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'organo di revisione dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto

quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 20. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati ordinari che siano iscritti all'associazione da almeno 12 mesi in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta; ciascun associato presente in assemblea non può rappresentare più di un altro associato.

ART. 21. – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di tali soggetti, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti e occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di revisione

ART. 23. – REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI – L'Assemblea degli associati può deliberare che la gestione della Associazione sia controllata da un Revisore Unico o da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche non associati, che durano in carica tre esercizi, e che sono eletti dalla stessa Assemblea.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 24. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Scioglimento

ART. 25. – SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Precisazioni di carattere fiscale

ART. 26 - PRECISAZIONI DI CUI ALL'ART. 148 T.U.I.R. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto a tal fine dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.